



REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITA'

INDICE

I - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E RELATIVI BANDI	2
1) Tipologia dei servizi ai quali gli studenti possono collaborare	2
2) Luogo e durata delle collaborazioni	2
3) Specificazione e Pubblicazione delle richieste di collaborazione	2
4) Requisiti obbligatori delle candidature	3
5) Requisiti facoltativi delle candidature	4
II - L'OFFERTA DI COLLABORAZIONE	4
6) Graduatoria annuale	4
7) Criteri di determinazione del punteggio-base	5
8) Classi di reddito	5
9) Candidatura ai bandi rettorali o di Facoltà	5
10) Graduatoria relativa al bando	5
III - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	6
11) Costituzione del rapporto	6
12) Controllo del servizio, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico	6
13) Corrispettivo	7
14) Cessazione del rapporto	7
15) Assicurazione contro gli infortuni	7
16) Relazione finale	7
IV - STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE COLLABORAZIONI	8
17) Stanziamento annuale	8
18) Integrazioni dello stanziamento	8
V - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI TUTORATO	8
19) Tutorato didattico	8



I - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E RELATIVI BANDI

1) TIPOLOGIA DEI SERVIZI AI QUALI GLI STUDENTI POSSONO COLLABORARE

La collaborazione degli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea dell'ordinamento antecedente al DM 509/99, al funzionamento dell'Università, a norma dell'art. 13 della legge 2.12.1991 n. 390, può essere attivata per i seguenti servizi:

1. Assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche, palestre, sale di ritrovo per studenti;
2. Assistenza per l'agibilità, funzionamento e custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati;
3. Servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
4. Assistenza a studenti disabili in aula e per la piena utilizzazione dei principali servizi messi a disposizione degli studenti dall'ateneo;
5. Servizi straordinari di pulizia, trasloco di mobili o libri, lavori di archiviazione, manutenzione;
6. Servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
7. Altri servizi non didattici a favore degli studenti, espressamente autorizzati dal senato accademico.

In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare l'assunzione di compiti di gestione da parte dei soggetti ivi indicati.

2) LUOGO E DURATA DELLE COLLABORAZIONI

Le collaborazioni di cui all'art. 1 potranno svolgersi soltanto all'interno dei locali dell'Università, o di locali comunque utilizzati dall'Università per la propria attività.

Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico, né durata inferiore a complessive 8 ore.

3) SPECIFICAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE RICHIESTE DI COLLABORAZIONE

Il Rettore e ciascuna Facoltà, quando ravvisino l'opportunità di attivare una o più collaborazioni di cui all'art. 1, danno mandato di redigere il bando di cui al comma successivo a una commissione di cui devono far parte almeno due studenti, scelti rispettivamente tra i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università e tra i membri del Consiglio di Facoltà.

La Commissione di cui al comma precedente procede immediatamente alla redazione del bando, che deve contenere l'indicazione precisa:

- Del tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
- Del numero di collaborazioni necessarie per il servizio;
- Delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
- Delle date di inizio e fine della o delle collaborazioni, della loro durata complessiva e del loro orario;



- Del luogo in cui esse dovranno essere svolte;
- Del corrispettivo orario per esse stabilito, determinato secondo quanto previsto nell'art. 13;
- Degli eventuali requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura, secondo quanto previsto nell'art.5;
- Dei requisiti che siano considerati titolo preferenziale, secondo quanto previsto nell'art. 5, e del relativo punteggio;
- Della data di affissione del bando all'albo rettorale o di facoltà;
- Delle modalità di iscrizione, secondo quanto indicato dall'art. 6 ultimo comma;
- Del termine, non inferiore a 15 giorni, decorrente dalla data di affissione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti, a norma dell'art. 9. Tale termine non avrà valore solo nel caso in cui il bando disponga di volersi avvalere, per motivate ragioni di urgenza, degli studenti già inseriti nella graduatoria annuale. Nel caso in cui il bando disponga di volersi avvalere degli studenti inseriti nella graduatoria annuale non si renderà necessario presentare nuove candidature;
- Della composizione della commissione che ha redatto il bando e che esaminerà le candidature e deciderà in proposito.

Il Rettore o il Consiglio di Facoltà, tenuto conto delle disponibilità di cui agli artt. 17 e 18, deliberano l'attivazione della o delle collaborazioni mediante approvazione ed emanazione del bando; questo deve essere affisso in apposito albo rispettivamente presso il Rettorato o presso la Presidenza della Facoltà interessata.

Quando si tratti di bando deliberato da una Facoltà, copia dello stesso, contestualmente all'affissione, deve essere trasmessa al Rettorato. Qualora il contenuto del bando contrasti con la legge o con il presente regolamento, il Rettore, sentito il Preside della Facoltà interessata, provvede alla revoca con proprio decreto entro 15 giorni dall'affissione.

4) REQUISITI OBBLIGATORI DELLE CANDIDATURE

Costituisce in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni, l'essere in regola con l'iscrizione all'Università, aver superato i due quinti degli esami ovvero i due quinti arrotondati per difetto dei crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno di iscrizione e di non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi.

Ulteriori condizioni di accesso relative agli studenti iscritti alle lauree magistrali e al loro curriculum formativo, saranno contenute nei bandi di partecipazione alle collaborazioni.

Soltanto gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente possono iscriversi nella lista di cui all'art. 6.

Non possono partecipare alle collaborazioni gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.

Sono eleggibili nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione coloro che abbiano in corso con l'Università contratti per le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390."



Le disposizioni di questo articolo non si applicano, e valgono come mero titolo preferenziale per la scelta dei candidati, nel caso delle collaborazioni finalizzate all'assistenza dei disabili.

5) REQUISITI FACOLTATIVI DELLE CANDIDATURE

Nel bando di cui all'art. 3 possono essere posti uno o più dei seguenti requisiti per la validità delle candidature in aggiunta a quelli di cui all'art. 4:

- Appartenenza dello studente ad una determinata Facoltà o ad una tra più Facoltà determinate, ovvero ad un particolare corso di laurea;
- Iscrizione dello studente ad uno specifico anno di corso;
- Conoscenza di determinate tecniche e/o di determinate lingue straniere;
- Aver acquisito determinate esperienze nell'attività richiesta.

Ciascuno dei requisiti indicati al comma precedente può essere indicato nel bando come titolo preferenziale invece che come condizione di validità della candidatura.

Il bando deve indicare con precisione il punteggio stabilito per il possesso di ciascun titolo preferenziale. Il punteggio massimo teorico corrispondente ai titoli preferenziali non può essere superiore a 30 punti.

I requisiti di cui ai commi precedenti possono essere previsti dal bando soltanto se congrui rispetto alle esigenze obiettive cui la collaborazione è destinata a rispondere.

II - L'OFFERTA DI COLLABORAZIONE

6) GRADUATORIA ANNUALE

Nel sessantesimo giorno precedente l'inizio di ciascun anno accademico si aprono, presso il Rettorato, le iscrizioni alla lista degli studenti disponibili per le collaborazioni di cui all'art. 1.

L'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento, dalla data suddetta fino al sessantunesimo giorno precedente l'inizio dell'anno accademico successivo.

Il Rettorato cura la tenuta e l'aggiornamento permanente della lista di cui al primo comma, nella quale devono essere indicati i nomi degli studenti in ordine cronologico di iscrizione, nonché i punteggi-base assegnati a ciascuno.

L'iscrizione produce effetto soltanto fino alla fine dell'anno accademico e comunque fino al raggiungimento del limite massimo di collaborazioni previsto nel precedente art. 2.

L'iscrizione alla graduatoria annuale vale di regola come automatica iscrizione ai bandi delle Facoltà di appartenenza via via emanati dall'Università nel corso dell'anno accademico, solo nel caso in cui il bando dichiara di volersi avvalere della graduatoria annuale. La Commissione tuttavia si riserva di prevedere particolari modalità di colloquio se i servizi da svolgere lo richiedano.



7) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO-BASE

Il punteggio-base di cui al terzo comma dell'art. 6 è costituito dalla somma dei parametri di merito (m) e di condizione economica (c), di seguito specificati:

m (merito) - si determina moltiplicando il numero dei crediti acquisiti per il voto medio riportato negli esami, dividendo il risultato per gli anni di corso effettivamente impiegati; il risultato ottenuto deve essere diviso per 29;

c (condizione economica) - che assume un punteggio diverso per ciascuna fascia di reddito: 48 punti, 42 punti, 36 punti, 30 punti, 24 punti, 18 punti, 12 punti e 0 punti se lo studente appartiene, rispettivamente, alla I, II, III, IV, V, VI e VII e VIII fascia di reddito di cui all'articolo seguente.

8) CLASSI DI REDDITO

All'atto dell'iscrizione alla graduatoria di cui all'art. 6, lo studente sarà automaticamente assegnato alla fascia di reddito già inserita dallo stesso mediante i terminali self service. Il punteggio relativo alle fasce di reddito rimarrà tale per tutta la durata dell'anno accademico.

I criteri di cui al presente articolo ed al precedente verranno modificati con decreto del Rettore, se ed in quanto ciò si renda necessario per adeguarli ai criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 4 della legge n. 390/1991 o ad altri criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

9) CANDIDATURA AI BANDI RETTORALI O DI FACOLTÀ

La candidatura ai bandi di cui all'art. 3 deve essere presentata dall'interessato corredata con fotocopia della comunicazione rettorale concernente l'assegnazione del punteggio-base, di cui al terzo comma dell'art. 6, e, se necessario, con una auto dichiarazione dello studente e/o con l'opportuna documentazione circa il possesso degli eventuali requisiti di cui all'art. 4 o dei titoli preferenziali di cui all'art.5.

La candidatura deve essere presentata al Rettore nel caso di bando rettorale; al Preside della Facoltà nel caso di bando della Facoltà stessa.

10) GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO

Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, queste vengono esaminate dalla Commissione di cui al primo comma dell'art 3, la quale provvede a decidere sulla loro validità, a svolgere i colloqui che siano necessari per la valutazione dell'idoneità dei candidati e a redigere una graduatoria tra gli stessi sulla base del punteggio-base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando e dell'ulteriore punteggio eventualmente assegnato in corrispondenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa nello stesso albo in cui è stato affisso il bando.

A parità di punteggio complessivo è preferito lo studente appartenente alla fascia di reddito più disagiata. A parità di fascia di reddito, è preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano di studi relativo agli anni



precedenti a quello della domanda, ovvero con il maggior numero di crediti eccedenti i due quinti; a parità di numero di esami, come sopra indicato, è preferito lo studente con una media di voti superiore.

III - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DL COLLABORAZIONE

11) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Il Rettore, o il Preside quando il bando sia stato deliberato da una Facoltà, oppure altra persona a ciò espressamente delegata, convocano i candidati nell'ordine corrispondente alla graduatoria di cui all'art. 10 e propongono loro la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta al collaboratore.

Se lo studente convocato rinuncia all'incarico, questo viene proposto allo studente che segue in graduatoria. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno di cui al primo comma e ne riceve copia. L'avvenuta assunzione dell'incarico da parte dello studente viene annotata in apposito registro, tenuto dall'organo che ha conferito l'incarico stesso. Dell'atto di impegno sottoscritto e del registro possono prendere visione tutti i docenti e gli studenti che ne facciano richiesta.

Allo stesso studente possono essere conferiti più incarichi nel corso di uno stesso anno accademico, purché la durata complessiva delle collaborazioni non superi le 150 ore nello stesso anno.

12) CONTROLLO DEL SERVIZIO, RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO E REVOCA DELL'INCARICO

La persona o le persone incaricate del controllo sono tenute a comunicare senza indugio al Rettore, o al Preside quando il servizio sia oggetto di bando della Facoltà, qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento del servizio stesso.

Il Rettore o il Preside possono, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, provvedere con provvedimento motivato:

- Alla riduzione del corrispettivo di cui all'art. 13 in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata;
- Alla revoca dell'incarico.

Con lo stesso provvedimento possono essere adottate entrambe le misure di cui al comma precedente nei confronti di uno stesso studente.

Contro il provvedimento di cui al secondo comma lo studente interessato può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Università, quando si tratti di atto rettorale, o al Consiglio di Facoltà, quando si tratti di atto del Preside. L'organo collegiale, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con delibera motivata.



La persona o le persone incaricate del controllo possono proporre sospensioni della collaborazione, con o senza recupero, per giustificato motivo.

13) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo ammonta a € 8 orari. Detto importo può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno accademico.

Quando la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia la causa della sospensione, e non ne sia stato autorizzato il recupero in periodo successivo da parte dell'organo che ha conferito l'incarico, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Il pagamento del corrispettivo avviene, da parte dell'Amministrazione dell'Università, dietro certificazione della collaborazione prestata da parte della persona cui è affidato il controllo del servizio.

Il corrispettivo è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 13 della legge 2.12.1991 n.390.

14) CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto.

Lo studente interessato può chiedere all'organo che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.

15) ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.

L'incarico non dà luogo, invece, ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

16) RELAZIONE FINALE

Entro la fine di ciascun anno accademico il Rettore, o il Preside quando il servizio sia oggetto di bando della Facoltà, redigono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione una succinta valutazione dell'attività svolta da ciascuno studente e dell'efficienza del servizio cui questi è stato adibito.



IV - STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE COLLABORAZIONI

17) STANZIAMENTO ANNUALE

All'atto dell'approvazione del bilancio annuale preventivo, il Consiglio di Amministrazione stanziava la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 13 e per le assicurazioni di cui all'art. 15.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della somma di cui al comma precedente tra il Rettorato e le Facoltà.

18) INTEGRAZIONI DELLO STANZIAMENTO

Ciascuna Facoltà può integrare la parte di propria competenza dello stanziamento di cui all'articolo precedente con somme ulteriori tratte dai fondi assegnati ai Servizi Generali, anche a valere sui fondi per il potenziamento della didattica.

L'integrazione può essere disposta anche a carico dei fondi assegnati ai Dipartimenti o agli Istituti, su proposta dei Direttori degli stessi.

V - COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DI TUTORATO

19) TUTORATO DIDATTICO

Le Facoltà possono attribuire agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, compiti di tutorato nonché attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all'art. 13 della legge 341/90.

Le collaborazioni per gli iscritti delle scuole di specializzazione per le professioni forensi e delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria non potranno avere durata superiore a 150 ore nell'arco dell'anno accademico. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, esclusi quelli a ciclo unico, la durata complessiva non potrà superare le 400 ore nell'arco dell'anno accademico. Le attività di tutorato didattico sono cumulabili con le collaborazioni studentesche previste dagli articoli precedenti, fino a concorrenza del limite delle 400 ore.

L'importo orario è fissato in 9 euro l'ora.

I Consigli di Facoltà deliberano il numero di collaborazioni necessarie e i criteri di selezione, su proposta avanzata dalla Facoltà, ovvero su richiesta dei Consigli di Coordinamento Didattico. Le Facoltà provvedono direttamente all'emissione del Bando e alla nomina dei vincitori.

La selezione avviene in base al merito e alle specifiche conoscenze ritenute necessarie. A parità di merito si sceglie in base alla condizione economica meno favorevole.

Per quanto riguarda la costituzione e lo svolgimento del rapporto di collaborazione, si applica quanto disposto dai precedenti articoli, se non in contrasto.